



# COMUNE DI CALANNA

(Provincia di Reggio Calabria)

Tel. 0965/742012 – Fax 0965/742464 – C.F. 00256490806

E-mail [tecnico@comune.calanna.rc.it](mailto:tecnico@comune.calanna.rc.it)

Sito web [www.comune.calanna.rc.it](http://www.comune.calanna.rc.it)

---

**ORDINANZA N. 133**

**Prot n. 2307 DEL 11.07.2017**

**OGGETTO:** Chiusura tratto di strada Comunale Rosaniti - Sotira per lavori di Consolidamento del Centro Urbano Calanna.

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO** che a seguito di pubblico incanto con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 077 del 26.10.2010 i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'associazione temporanea di imprese IDI GALVEN srl e CALABRIA sondaggi;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori datato 23.06.2017;

**RAVVISATA** la necessità di salvaguardare le condizioni di sicurezza pedonale e veicolare lungo un tratto di strada Comunale Rosaniti - Sotira;

**RAVVISATI** i presupposti dell'indifferibilità ed urgenza per l'adozione di idonei provvedimenti di salvaguardia e tutela;

**VISTO** il Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 gennaio 1992 n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

## **ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa:

1. **LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE ROSANITI - SOTIRA** sino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza alla pubblica incolumità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori;
2. La presente ordinanza ha effetto per i residenti e per qualsiasi altro utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, affissione negli esercizi pubblici e con apposito cartello apposto nella strada in questione;
3. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. nonché le forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
4. La presente ordinanza viene notificata ai servizi Demografici per i provvedimenti di competenza nonché alla Stazione Locale dei Carabinieri;

5. La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 30.01.1992 n. 285 e s.m.;
6. Contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza;
7. La presente ordinanza resta valida ed efficace fino alla sua revoca espressa.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
( Geom. Labocetta Salvatore )

